

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII N. 4

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SUI SEGUENTI PROGETTI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI:

- COM (91) 447: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.
- COM (92) 280: Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Approvato il 28 ottobre 1992

La VII Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento:

1) la proposta di direttiva (CEE) del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM (91) 447 def. — SYN 382) e la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (COM (91) 447 def. — SYN 382), presentate dalla Commissione CEE il 20 gennaio 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* del 28 febbraio successivo;

2) la proposta di direttiva come modificata dalla Commissione CEE (COM (92) 280 def. — SYN 382) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* dell'8 luglio 1992;

3) la successiva ipotesi di mediazione informale relativa alle proposte suddette del 30 giugno 1992, trasmessa al Parlamento dal ministro per i beni culturali e ambientali Alberto Ronchey nel testo francese;

udite le dichiarazioni rese dal ministro Ronchey nella seduta del 30 luglio 1992;

preso atto del parere espresso il 17 settembre 1992 dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie;

esaminata altresì la relazione trasmessa dal Ministero per i beni culturali e ambientali sugli accordi intervenuti nella seduta del Consiglio del mercato interno delle Comunità europee tenutasi a Bruxelles il 22 settembre 1992;

premesso che:

i beni culturali costituiscono un aspetto essenziale del patrimonio del nostro paese, la cui tutela rappresenta un dovere primario della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione;

essi in nessun caso possono essere considerati alla stregua delle altre merci, tant'è che l'articolo 36 del trattato di Roma, istitutivo della CEE, da interpretare nella forma più ampia, prevede una deroga al criterio generale della loro libera circolazione;

il criterio di identificazione e di valutazione del bene culturale proprio alla tradizione intellettuale del nostro paese è diverso da quello di altri paesi anche comunitari, in quanto si fonda non

solo sulla rilevanza culturale dell'oggetto e sul suo valore di mercato, ma anche sulla sua appartenenza a un preciso tessuto culturale, così come previsto dall'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 487;

rilevato che l'Italia non può rinunciare al diritto di attribuire la qualità di bene culturale ad un bene nel rispetto della propria legislazione e delle decisioni delle strutture pubbliche preposte alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale del paese;

ritiene

positiva l'azione condotta in questo ambito dal ministro per i beni culturali e ambientali e giudica favorevolmente i risultati sino ad ora raggiunti in vista di una rapida conclusione della trattativa.

Per quanto riguarda, peraltro, gli articoli della proposta di direttiva ancora in discussione in sede comunitaria, la Commissione osserva:

articolo 8: appare condivisibile la posizione di principio del Governo greco riguardo alla imprescrittibilità dell'azione di restituzione di un bene illecitamente esportato da uno Stato membro; appare comunque opportuno precisare che la normativa non si applica ai beni di proprietà pubblica, rispetto ai quali l'azione dovrebbe rimanere imprescrittibile;

articolo 10: risulta discutibile il principio per cui la restituzione di un bene illecitamente esportato è sottomessa al pagamento di una indennità, anche se l'articolo 12 concede allo Stato richiedente la facoltà di farsi rimborsare dai responsabili della esportazione illecita; inoltre, in merito alla questione se l'onere della prova dell'illecita provenienza del bene debba ricadere sullo Stato richiedente o sul possessore, ritiene soddisfacente la proposta di mediazione portoghese, che affida ai giudici un accertamento preliminare da svolgersi di ufficio sulla base dei dati obiettivi al fine di richiedere all'una o all'altra parte ulteriori elementi di prova.

Ritiene opportuno comunque che la trattativa, superando le difficoltà residue, arrivi in tempi brevi a conclusione, invitando il ministro a riferire al Parlamento sui risultati ottenuti.

A questo proposito, la Commissione esprime preoccupazione sulla inadeguata conoscenza dei beni culturali nazionali, persino sotto forma di semplice « inventariazione ».

Si osserva in particolare che:

a) larga parte dei beni culturali di proprietà pubblica non risulta schedata;

b) appare indispensabile un censimento dei beni culturali di proprietà ecclesiastica;

b) appare indispensabile un censimento dei beni culturali di proprietà ecclesiastica;

c) è necessaria una schedatura anche delle collezioni private, atteso che per esse è maggiore il pericolo della dispersione.

La Commissione invita quindi il ministro a riferire quanto prima:

a) sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (giacimenti culturali), dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (finanziamento di piani e progetti di investimenti in materia di beni culturali) nonché della legge 19 aprile 1990, n. 84 (piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali), considerando altresì gli ulteriori interventi predisposti con la legge 10 febbraio 1992, n. 145; più in generale, su tutta la materia della catalogazione, tenuto anche conto delle iniziative assunte nel settore da altri Ministeri, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dagli enti locali, nonché in particolare sulla attività svolta dalle soprintendenze per i beni culturali e ambientali;

b) sullo stato dell'Istituto centrale per il catalogo e sulla sua efficienza rispetto ai compiti di istituto.

La Commissione sottolinea inoltre l'esigenza che il ministro adotti le misure necessarie a rendere il mercato interno dei beni culturali più efficiente e trasparente, anche al fine di eliminare artificiose distorsioni, assicurando fra l'altro attuazione all'articolo 10, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, all'articolo 35, ultimo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito, e all'articolo 2, secondo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062, ma valutando altresì l'opportunità di meccanismi di autocatalogazione, snellendo gli *iter* burocratici ed eliminando ogni adempimento superfluo, così da dare certezza agli operatori privati del settore.

La Commissione ritiene, infine, che il ministro debba promuovere rapidamente l'aggiornamento della normativa sulla tutela dei beni culturali, atteso che le modifiche introdotte in sede comunitaria al regime di circolazione dei beni culturali impongono una maggiore efficienza dei meccanismi amministrativi di controllo rispetto a quanto previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche e integrazioni.